

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

(Provincia di Pistoia)

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E RECUPERO DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI CLASSIFICATI
CON IL C.E.R 20.01.25 (OLI E GRASSI COMMESTIBILI) TRIENNIO 2016-2019

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno xxx (xxx) del mese di xxx in Ponte Buggianese, nei locali della Sede comunale posti in Piazza del Santuario n° 1, con la presente scrittura privata da valersi come pubblico strumento ad ogni effetto di legge,

1) Franco Sarti, nato a Ponte Buggianese il 5 marzo 1952, codice fiscale SRTFNC52C05G833I nella sua qualità di responsabile del Settore Servizi Tecnici LL.PP. del Comune di Ponte Buggianese, avente codice fiscale 81002720472, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in esecuzione del Decreto di nomina n. 12 assunto dal Sindaco in data 30.06.2015;

2) xxx nato a xxx il xxx, il quale mi dichiara di agire in qualità di Titolare, della Ditta xxx, C.F. e Partita Iva xxx, con sede in xxxxx

I componenti che hanno i requisiti prescritti dalla legge, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

CHE con deliberazione G.C. n. 81 del 02/08/2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha manifestato la propria volontà di attivare, su base volontaria, la raccolta differenziata di oli vegetali di cucina esausti approvando, nel contempo la bozza di

convenzione;

CHE lo scopo dell'Amministrazione è quello di reperire una società operante nell'ambito della raccolta degli oli vegetali di cucina esausti per la successiva trasformazione in biocombustibili, da utilizzare come biodiesel per autoveicoli, o come combustibile per impianti di cogenerazione (produzione di energia elettrica e termica);

CHE il recupero degli oli vegetali di cucina esausti ed il riutilizzo in ambito energetico, evita la loro dispersione attraverso la rete fognaria, e le conseguenti problematiche alla rete medesima, al processo depurativo finale ed all'ambiente circostante;

CHE il COMUNE intende coinvolgere e sensibilizzare la popolazione con una campagna informativo educativa che illustri il ciclo virtuoso del rifiuto olio esausto e l'importanza della raccolta differenziata.

Art. 1 – Oggetto

1.1 Oggetto della presente convenzione è la raccolta “porta a porta”, su base volontaria, di oli vegetali di cucina esausti, prodotti dall'utenza domestica e dalle attività turistico ricettive presenti sul territorio di Ponte Buggianese.

1.2 Il servizio riguarderà tutte le seguenti fasi: fornitura dei recipienti, ritiro dell'olio a domicilio con cadenza mensile, trasporto e smaltimento.

Art. 2 – Modalità di Erogazione del servizio

2.1 Il Servizio dovrà essere reso da ditta in possesso di tutti i requisiti di legge adeguati all'oggetto della presente convenzione e dovrà essere eseguito con mezzi regolarmente autorizzati.

2.2 Il servizio avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di specifica convenzione conseguente alla procedura di avviso pubblico. Alla scadenza della

convenzione, la stessa potrà essere rinnovata per uguale o diversa durata, purchè sussistano le condizioni di legge e previa manifestazione dell'interesse al rinnovo di ciascuna parte.

2.3 La ditta effettuerà il servizio oggetto della presente convenzione a titolo assolutamente gratuito, senza alcun onere economico sia per il Comune sia per le utenze domestiche e commerciali. Nulla la Ditta potrà pretendere dal Comune di Ponte Buggianese per il servizio in oggetto, neppure per spese sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad automezzi e personale, compresi contributi e accantonamenti e per spese riferite all'idoneo smaltimento e/o recupero degli oli raccolti.

2.4 La ditta fornirà in comodato d'uso gratuito a ciascun richiedente, residente od attività, una tanica per il recupero ed il contenimento dell'olio alimentare usato da circa 3 litri facilmente identificabile per l'uso a cui è destinato.

2.5 La ditta non pretenderà dall'utente o dal COMUNE alcun indennizzo in caso di smarrimento, furto o di rottura, volontaria o involontaria, della tanica consegnata.

Resta facoltà della ditta rifiutare al richiedente la consegna di ulteriori taniche in caso di reiterato smarrimento o rottura. Così come rimane a carico della ditta ogni onere o danno dovuto alla presenza di sostanze improprie all'interno delle taniche.

2.6 La ditta procederà con cadenza mensile, in giorni preventivamente e puntualmente calendarizzati che verranno comunicati al COMUNE ed all'utenza, a raccogliere porta a porta l'olio contenuto nelle taniche. Il prelievo degli oli esausti dovrà comunque essere garantito con una frequenza tale da permettere l'ottimale conferimento da parte degli utenti. La raccolta dovrà avvenire in spazi posti fuori dalle proprietà private senza arrecare alcun disturbo ai richiedenti.

2.7 L'attività svolta dalla ditta rimane comunque soggetta al facoltativo e diretto

controllo dei tecnici comunali.

2.8 La ditta di concerto con il COMUNE, procederà ad organizzare una campagna informativo educativa che illustri il ciclo virtuoso del rifiuto olio esausto, da diffondere a partire dalle scuole elementari e medie presenti nel territorio comunale per raggiungere famiglia per famiglia e casa per casa.

Art. 3 – Obblighi della ditta

3.1 La ditta deve fornire al COMUNE, contestualmente alla partecipazione alla gara:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,

- visura camerale in corso di validità,

- copia d'iscrizione agli Enti previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente

(INPS, INAIL - Ufficio IVA),

- copia dei documenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento dell'attività in oggetto, incluso quelli relativi ai mezzi di trasporto.

3.2 La ditta per lo svolgimento dell'attività convenzionata, deve utilizzare personale dipendente in regola con tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. La ditta presenterà quadrimestralmente al COMUNE il certificato di regolarità contributiva (DURC). La mancata presentazione del DURC o la mancata attestazione di regolarità contributiva comporterà la revoca con effetto immediato del servizio oggetto del presente capitolato.

3.3 La ditta garantisce che gli operatori inseriti nell'attività convenzionata siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa con polizza infortuni e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dalle normative in materia.

3.4 La ditta manleva il COMUNE da qualunque responsabilità civile e penale contro terzi in merito allo svolgimento delle attività convenzionata.

3.5 Il personale della ditta impegnato nell'attività convenzionata dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento per essere facilmente identificabile dalla popolazione e dalle forze dell'ordine impegnate nell'attività di controllo sul territorio comunale.

3.6 In caso di sversamento dell'olio esausto sul suolo privato o pubblico durante le operazioni di raccolta, anche accidentale o per rottura delle taniche, la ditta procederà a bonificare tempestivamente la zona ripristinando le condizioni iniziali.

In caso di mancata ottemperanza in tempi rapidi a tale impegno, la bonifica e la ripulitura sarà effettuata dal COMUNE, che ne addebiterà interamente le spese alla ditta, la quale, dovrà rimborsare quanto richiesto entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica.

3.7 La ditta si impegna ad utilizzare l'olio vegetale esausto raccolto sul territorio di Ponte Buggianese solo ed esclusivamente per la produzione di biocombustibili per autoveicoli o come combustibile per impianti di cogenerazione (produzione energia elettrica e termica).

3.8 La ditta garantisce l'esecuzione con continuità dell'attività, impegnandosi a dare immediata comunicazione al COMUNE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività convenzionata.

Art. 4 – Responsabilità della ditta

4.1 La ditta è responsabile verso il Comune del servizio prestato, che viene svolto con l'impiego di capitali e mezzi propri e a completo rischio dell'impresa.

4.2 La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque

provocati nel compimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico

qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del COMUNE.

4.3 La ditta dovrà comunicare mensilmente la quantità di olio raccolta certificata dal rilascio di regolare formulario e dovrà trasmettere copia di atto comprovante lo smaltimento finale degli oli.

4.4 La ditta è tenuta a fornire al COMUNE copia del contratto di assicurazione sottoscritto per la responsabilità civile.

Art. 5 – Premio per il Comune

Una volta a regime, si intende dopo un periodo di sensibilizzazione non superiore a tre mesi, la Ditta riconoscerà all'Amministrazione Comunale un premio di Euro xxx al kg sul rifiuto ritirato, così come dichiarato nell'offerta economica presentata in sede di gara, da corrispondere con cadenza annuale.

Art. 6 – Tutela della Privacy

6.1 La ditta è responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui il COMUNE fosse titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e smi.

6.2 La ditta si impegna a procedere al trattamento dei dati di cui il COMUNE è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 7 – Durata e Revoca

7.1 Il servizio ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al ____ e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle parti avrà cura di inviare all'altra per Raccomandata A.R. o posta certificata almeno 60 (sessanta/00) giorni prima della scadenza.

7.2 Il COMUNE si riserva di sospendere il servizio in qualsiasi momento, senza alcun genere di indennità e compenso per la parte affidataria qualora le disposizioni

prese ed i mezzi applicati per l'esecuzione del servizio non dessero sicuro affidamento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, o qualora si fossero verificati gravi irregolarità e negligenze in genere nella conduzione dello stesso.

7.3 La ditta potrà recedere dal contratto dandone giustificata motivazione all'Ente e con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 8 – Foro

8.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

8.2 In caso di mancato accordo la risoluzione della controversia insorta sarà trasferita al Foro di PISTOIA.

La Ditta

Il Responsabile Settore 3/B